

Spettabile
Commissione per gli Interpelli
Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

Roma, 11 novembre 2014

INTERPELLO

**Validità dei corsi base di 120 ore e dei corsi di aggiornamento di 40 ore
per coordinatori della sicurezza erogati in modalità on line**

PREMESSA

FEDERARCHITETTI S.N.A.L.P., Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti, è una struttura Sindacale di parte datoriale, costituita con atto pubblico del 3 febbraio 1967 che opera su tutto il territorio nazionale e, in quanto componente di Confedertecnica, che ha sottoscritto il CCNL dei dipendenti degli studi professionali, è riconosciuto “parte sociale” con verbale d’intesa del 11/05/2001 siglato presso il Ministero del Lavoro, e rientra quindi tra le organizzazioni sindacali alle quali è consentito, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inoltrare alla Commissione per gli interpelli quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

FEDERARCHITETTI, ai sensi del disposto di cui all’art. 12 del Dlgs 81/08 e s.m.i., **RIVOLGE INTERPELLO** a Codesta onorevole Commissione affinché vengano date indicazioni certe ed univoche in merito alla possibilità, per i soggetti indicati all’art. 98, comma 2 del predetto decreto, di erogare corsi base di formazione di 120 ore e/o di aggiornamento di 40 ore per coordinatori della sicurezza **in modalità on line**.

In questi ultimi mesi, alla luce della recente riforma delle professioni e dell’obbligo di aggiornamento professionale con riconoscimento di crediti formativi, stiamo infatti assistendo alla crescita a dismisura di un mercato di corsi di formazione erogati in modalità on line da Società commerciali e/o strutture formative che non sembrerebbero essere in possesso dei requisiti

soggettivi di cui all'art. 98, comma 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i., nei confronti delle quali ci riserviamo di intraprendere separate iniziative a tutela dei liberi professionisti.

Coloro che sostengono la validità dei corsi on line si riferiscono ad un principio secondo il quale ciò che non è esplicitamente vietato dalla Legge deve intendersi consentito, coloro che invece interpretano in senso restrittivo la norma fanno riferimento al **punto 3 dell'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 26 Gennaio 2006** che ha invece fornito un elenco esplicito e dettagliato dei corsi che possono essere erogati in modalità on line, nel quale **non sono compresi i corsi per coordinatori**, che pertanto dovrebbero ritenersi **esclusi dalla possibilità di essere erogati in modalità on line**. A supporto di quest'ultima interpretazione ricordiamo che la norma contenuta nell'allegato XIV ultimo comma (**Modalità di svolgimento dei corsi**) fa esplicito riferimento alla **"presenza" a tali corsi**, lasciando quindi supporre che essi debbano svolgersi "in presenza" dei discenti.

La richiesta di risposta al presente interpellato riveste carattere di **ESTREMA URGENZA** dal momento che sono molte ormai le Società commerciali e/o le strutture formative che continuano a proporre questi corsi in modalità on-line (FAD, e-learning, ecc.) rilasciando attestati abilitanti a svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza.

Sono quindi facilmente **immaginabili, ove i corsi online risultassero non legittimi, le enormi conseguenze e i danni materiali, morali e professionali**, sia per i colleghi privi (in buona fede) di titolo legittimo che li abilita alle funzioni di coordinatore per la sicurezza, che per la committenza pubblica e/o privata che riceverebbe un servizio professionale da un tecnico sprovvisto di legittima abilitazione ad esercitare le funzioni di coordinatore per la sicurezza.

Distinti saluti

Il Presidente

Arch. Paolo Grassi

